CAMERA DEI DEPUTATI N. 3907

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRIZIOLI, BALDANI GUERRA, QUERCI

Presentata il 22 dicembre 1971

Aumento e perequazione dei minimi di pensione dei lavoratori dipendenti e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 30 aprile 1969, n. 153, ha dato una positiva soluzione al trattamento previdenziale dei lavoratori dipendenti, stabilendo il principio dell'agganciamento della futura pensione, alla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro. La legge è invece lacunosa e comunque completamente insoddisfacente per gli altri 8 milioni di lavoratori dipendenti autonomi già in pensione ed in particolare per coloro che percepiscono il trattamento minimo che alla data del 1° gennaio 1971 è di lire 18.860 per i lavoratori autonomi e rispettivamente di lire 24.100 e 26.200 per i lavoratori dipendenti. Parimenti le disposizioni legislative della legge n. 153 contengono notevoli lacune contribuendo a mantenere in una situazione di inferiorità i lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti, rispetto alla tutela previdenziale prevista per le altre categorie di lavoratori. La applicazione della legge ha dato peraltro, luogo ad alcune situazioni di sperequazione specie per quanto riguarda la pensione di riversibilità ai superstiti e la corresponsione degli assegni familiari. Si impone pertanto una modifica ed una integrazione delle leggi previdenziali in vigore per le categorie sopraindicate ed un perfezionamento generale della legge in casi particolari.

L'aumento e la perequazione dei minimi di pensione ai lavoratori dipendenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, agli artigiani e commercianti, s'impone anche per altri motivi di giustizia costituiti da:

a) i miglioramenti retributivi ottenuti nell'autunno scorso da quasi tutte le categorie di lavoratori dipendenti attraverso il rinnovo dei contratti. Tali miglioramenti hanno peggiorato, a tutto danno dei pensionati, il rapporto tra il trattamento minimo pensionistico ed il livello medio delle retribuzioni;

b) il sensibile e costante aumento della vita, determinato da cause diverse e soprattutto dai noti fattori monetari, che dal 1° gennaio 1970 ad oggi raggiunge quasi il 20 per cento. Ne consegue che il rapporto stabilito dalla legge n. 153 tra il trattamento minimo di pensione e la media delle retribuzioni, appare notevolmente peggiorato agravando lo stato di disagio in cui si trovano milioni di pensionati. Questa situazione determina la necessità di una revisione generale del trattamento pensionistico dei lavoratori che ci riserviamo di promuovere al più presto. Intanto però consideriamo della massima urgenza,

la elevazione e la perequazione di tutti i minimi di pensione, sia per i lavoratori autonomi che per i lavoratori dipendenti, portandola a lire 35 mila mensili. Contemporaneamente riteniamo sia necessario elevare il minimo della pensione sociale a lire 20 mila mensili e correggere con alcune integrazioni le lacune legislative più evidenti per quanto riguarda la pensione di riversibilità a favore dei superstiti e gli assegni familiari. La copertura finanziaria di questo importante provvedimento sociale può esser trovata nelle rispettive gestioni, degli enti preposti all'assistenza e previdenza, le cui entrate sono in costante aumento in seguito all'aumento delle retribuzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge gli importi dei trattamenti minimi di pensione dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti nonché quelli a carico delle gestioni speciali per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per i commercianti, sono elevati a lire 35 mila mensili.

ART. 2.

Con la stessa decorrenza dell'articolo 1, la misura della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevato a lire 20 mila mensili.

ART. 3.

I superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti, con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto alla gestione sia deceduto anteriormente al 2 maggio 1969 e se titolare di pensione a carico della gestione, qualora la pensione stessa abbia decorrenza precedente al 1° gennaio 1960.

Il diritto alla indennità prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è esteso ai superstiti dei soggetti assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

ART. 4.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il testo unico delle norme su-

gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1965, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come segue:

1) la lettera *a*) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

« *a*) il marito nei confronti della moglie purché la moglie non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori a lire 50 mila complessive. Non vengono computate a tal fine le pensioni di guerra ».

2) la lettera *b*) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

« *b*) i genitori purché non abbiano, redditi superiori a lire 50 mila mensili nel caso di un solo genitore ed a lire 80 mila mensili nel caso di due genitori. Non vengono computate a tal fine le pensioni di guerra ».

3) l'aumento previsto dalle lettere *a*) e *b*) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito a carico della pensionata, purché essi non abbiano proventi, di qualsiasi natura, superiori, nel complesso, a lire 50 mila mensili.

ART. 5.

Gli oneri derivanti dalle disposizioni previste dalla presente legge sono posti a carico delle rispettive gestioni.

ART. 6.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle previste dalla presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.